

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1995

che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/388/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo all'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino e paragrafo 3, terzo trattino,

considerando che la direttiva 92/65/CEE ha stabilito le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina;

considerando che occorre stabilire il modello di certificato applicabile a questi scambi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I deve scortare lo sperma delle specie

ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.

2. Un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato II deve scortare gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina durante il trasporto verso un altro Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1995.

Per la Commissione


Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI SPERMA DELLA SPECIE OVINA/CAPRINA ⁽¹⁾		
1. Speditore (nome e indirizzo completi)	N.	ORIGINALE
	2. Stato membro di raccolta	
3. Destinatario (nome e indirizzo completi)	4. Autorità competente	
NOTE a) Per ogni partita di sperma viene emesso un certificato distinto. b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita fino al luogo di destinazione.	5. Autorità locale competente	
	6. Luogo di carico	
8. Mezzo di trasporto	7. Nome e indirizzo del centro riconosciuto/della stazione riconosciuta/ dell'azienda ⁽¹⁾ di raccolta	
9. Luogo e Stato membro di destinazione	10. Numero di registrazione del centro riconosciuto/della stazione riconosciuta ⁽¹⁾ di raccolta	
11. Numero e contrassegno dei recipienti		
12. Identificazione della partita		
a) Numero di dosi	b) Data o date di raccolta	c) Razza
d) Identificazione dell'animale donatore		
13. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica: a) che lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato e immagazzinato secondo modalità conformi alle norme previste dalla direttiva 92/65/CEE; b) che tale sperma proviene da un animale della specie ovina/caprina che soddisfa le condizioni previste dal punto B) e C) del capitolo II dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE; c) che si tratta di sperma raccolto e trattato in un centro/una stazione ⁽¹⁾ , che lo sperma è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro riconosciuto una stazione riconosciuta ⁽¹⁾ conformemente al capitolo I dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE; d) che lo sperma soddisfa le condizioni stabilite dal capitolo III dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE.		
⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.		




Fatto a, il

Firma del veterinario ufficiale:

Nome, titolo e qualifica in lettere maiuscole:
.....

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI OVULI/EMBRIONI DELLA SPECIE OVINA/CAPRINA ⁽¹⁾		
1. Speditore (nome e indirizzo completi)	N.	ORIGINALE
	2. Stato membro di raccolta	
3. Destinatario (nome e indirizzo completi)	4. Autorità competente	
NOTE a) Per ogni partita di ovuli/embrioni ⁽¹⁾ viene emesso un certificato distinto. b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita fino al luogo di destinazione.	5. Autorità locale competente	
	6. Luogo di carico	
8. Mezzo di trasporto	7. Nome e indirizzo del gruppo riconosciuto di raccolta di ovuli/embrioni ⁽¹⁾	
9. Luogo e Stato membro di destinazione	10. Numero di registrazione del gruppo riconosciuto di raccolta di ovuli/embrioni ⁽¹⁾	
11. Numero e contrassegno dei recipienti contenenti gli ovuli/embrioni ⁽¹⁾		
12. Identificazione della partita (ovuli/embrioni) ⁽¹⁾		
a) Numero di ovuli/embrioni ⁽¹⁾	b) Data o date di raccolta	c) Razza
d) Identificazione della femmina donatrice		
e) Identificazione del maschio donatore ⁽¹⁾		
13. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica: a) che gli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ oggetto del presente certificato sono stati raccolti, trattati e immagazzinati secondo modalità conformi alle condizioni stabilite dalla direttiva 92/65/CEE; b) che gli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ sono stati raccolti su femmine donatrici della specie ovina/caprina ⁽¹⁾ che soddisfano le condizioni stabilite del capitolo IV dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE; c) che gli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ soddisfano le condizioni stabilite dal capitolo III dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE; d) che, nel caso di embrioni, lo sperma utilizzato per la fecondazione degli ovuli è conforme alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE.		
⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.		



Fatto a, il

Firma del veterinario ufficiale:

Nome, titolo e qualifica in lettere maiuscole:
.....